

Lreg\_Abruzzo\_12\_8\_98\_72\_art\_36\_38

LEGGE REGIONALE N. 72 DEL 12-08-1998

REGIONE ABRUZZO

Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 20 del 8 settembre 1998

INQUINAMENTO ACUSTICO

*Omissis*

ARTICOLO 36

Funzioni attribuite alle province

1. In materia di inquinamento acustico, sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse.

ARTICOLO 37

Funzioni attribuite ai comuni

1. In materia di inquinamento acustico sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da auto e motoveicoli e altre sorgenti mobili;
- b) rilevazione, controllo, disciplina integrativa e prevenzione delle emissioni sonore.

ARTICOLO 38

Funzioni riservate alla Regione

1. In materia di inquinamento acustico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alla legge 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni.